



Aree Protette
Alpi Cozie

Allegato A)

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1.INTRODUZIONE

2.RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

3.PROCEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE

4.DEFINIZIONE DELLE SOCIETÀ DA CONSIDERARE

5.RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONI

6.ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE NEL
PIANO DI REVISIONE ORDINARIA APPROVATO NEL 2020

7. ESITO DELLA RICOGNIZIONE

8.DEFINIZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

9. APPROVAZIONE E TRASMISSIONE

1. INTRODUZIONE

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. Le disposizioni sono applicate *“avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*.

Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto *“la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013

(art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con **deliberazione del Consiglio n. 25 del 26.09.2017** questo Ente ha provveduto ad effettuare la **ricognizione straordinaria delle partecipazioni** possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. Con l'atto l'Ente si è espresso per il mantenimento delle partecipazioni dirette ed indirette indicate in apposito allegato, senza alcun intervento di razionalizzazione.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni*

pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le *“partecipazioni indirette”* soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari .

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche

devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda agli allegati "1", "2", "3", "4" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che formano parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PROCEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il procedimento che viene messo in atto per definire il processo di razionalizzazione è:

- 1) Definizione delle società partecipate da analizzare tenendo conto dell'operazione di revisione ordinaria effettuata lo scorso anno 2020 (relativa al 2019);
- 2) Raccolta dati ed informazioni;
- 3) Analisi dello stato di attuazione delle operazioni previste nel piano di revisione ordinaria approvato nel 2020 (relativo al 2019);
- 4) Definizione, alla luce dei punti 1 e 2 e 3, del Piano di razionalizzazione periodica annuale previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- 5) Approvazione e trasmissione agli organi competenti del provvedimento di razionalizzazione periodica approvato;

e può essere riassunto nello schema sottostante.



4. DEFINIZIONE DELLE SOCIETÀ DA CONSIDERARE

La ricognizione delle partecipazioni dell'Ente dell'anno precedente illustrava la seguente situazione, lievemente modificata rispetto a quella descritta nella Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 26.09.2017 poiché a decorrere dal 11 luglio 2018 è diventata effettiva la trasformazione Societaria di Turismo Torino e Provincia da Consorzio a Società Consortile, per cui l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie al 31 dicembre

2019 deteneva partecipazioni, dirette o indirette nelle seguenti società:


PARTECIPAZIONE DIRETTA

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
3Valli Ambiente&Sviluppo	9571960013	72,24%	10.655,00	Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio
Turismo Torino e Provincia – Società Consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.)	7401840017	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
Nessuna				

Lo schema delle partecipazioni dell'Ente era il seguente:



5. RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONI

3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l.

Sede legale: Bussoleno (TO) via Massimo D'Azeglio 16 CAP10053

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Stato della Società: in attività dal 8.3.2007

Società non quotata

Codice ATECO:

Codice: 93.19.1 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 08/03/2007

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 08/03/2007

Codice: 85.59.2 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 08/03/2007

Codice: 90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 08/03/2007

Codice: 93.29.9 - altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data inizio: 08/03/2007

La Società 3Valli s.r.l. fu costituita l'8 marzo 2007 su iniziativa del Parco Naturale Orsiera Rocciavré al termine di un processo che aveva preso avvio a partire dall'autunno 2005. Nasceva come strumento per raggiungere gli obiettivi evidenziati dal Piano Socio Economico che il Parco Naturale Orsiera-Rocciavré aveva portato a termine negli stessi anni della costituzione della Società.

3Valli Ambiente e Sviluppo è una S.r.l. a capitale pubblico-privato (maggioranza di capitale pubblico per Statuto) con due soci Pubblici che hanno concorso alla costituzione della 3Valli nel 2007: il Parco Naturale Orsiera Rocciavré con la partecipazione al capitale sociale per € 6.655,00 e l'ex Consorzio di Pra Catinat con la partecipazione al capitale sociale per € 3000,00. Ad essi si sono affiancati 17 soci privati che avevano acquisito la qualifica di guide del parco con la partecipazione al capitale sociale per € 545,00. Il capitale è successivamente aumentato fino ad € 14.750 per l'ingresso dei Parchi Naturali del Gran Bosco di Salbertrand e dei Laghi di Avigliana e dei comuni di Chianocco, Usseaux, Mompantero, San Giorio e Villarfocchiardo.

Il 15 marzo 2012 a seguito dell'accorpamento in un unico Ente di Gestione, denominato Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozi, di cui all' art.12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dei Parchi Naturali dei Laghi di Avigliana, Orsiera-Rocciavré, Gran Bosco di Salbertrand e Val Troncea, le singole quote societarie vengono riunite in un unico asset per complessivi € 10.655.

I servizi e lavori messi in atto dal 2007 ad oggi sono consistiti in molte attività riferibili soprattutto a:

- attività conoscitive per enti pubblici e privati,
- gestione di attività e servizi finalizzati alla salvaguardia del territorio;
- promozione, organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi, turistici, folcloristici e culturali, attività didattiche e di educazione ambientale, servizi di informazione e fruizione per il pubblico, servizi di formazione per gli addetti alle attività turistiche e sociali;

- gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere;
- realizzazione, manutenzione e gestione di strutture ambientali, ricettive ed impianti sportivi,
- pulizia e manutenzione del territorio.

Alla luce dei risultati dell'analisi SWOT del territorio dei comuni dell'area del Parco è stato possibile esprimere una valutazione delle necessarie progettualità da mettere in campo per il conseguimento delle finalità del Piano Pluriennale Economico e Sociale PPES riguardante il territorio e tra queste progettualità figurava la creazione di una Società di Servizi che potesse avere le caratteristiche di estrema flessibilità, economicità di esercizio, capacità di reperire a sé professionalità tra le più svariate (naturalistiche, tecniche, di promozione e marketing, manutentive).

Obiettivo dell'Ente Parco e dei Comuni su cui questi insiste era ed è, incentivare la fruizione sostenibile del territorio, favorire l'agricoltura locale e promuoverne i prodotti, creando opportunità di lavoro per la popolazione locale.

I Soci della 3valli srl sono rappresentati da:

- l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie,
- Comuni siti in zone di montagna (Usseaux, Chianocco, Mompantero, San Giorio, Villar Focchiardo), ad alto valore naturalistico e grande potenziale turistico, che lavorano per lo sviluppo del territorio in funzione di una crescita della fruizione tramite il miglioramento dell'accoglienza e della rete sentieristica, della cura delle informazioni offerte e dell'ampliamento delle possibilità di fruizione,
- accompagnatori naturalistici.

La 3Valli si è dimostrata uno strumento funzionale a tali scopi.

Il Consiglio di Amministrazione per adeguarsi alla Legge 190 del 2014 il 15 luglio 2015 è passato da 7 rappresentanti agli attuali 4 membri (1 per l'Ente di Gestione, 1 per Pra Catinat, 1 per le Amministrazioni Comunali e 1 per la componente privata). Dal mese di luglio 2016 il rappresentante di Pracatinat ha rassegnato le dimissioni.

I componenti dell'organo di controllo non percepiscono alcun compenso.

Ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile la Società non è tenuta ad avere un collegio di revisori dei conti; stato patrimoniale, ricavi e numero dipendenti infatti sono decisamente al di sotto dei massimali di legge.

La quota di partecipazione dell'Ente è rimasta invariata in € 10.665 pari al 72,24%.

Il fatturato medio annuo della Società 3Valli s.r.l., stabilizzatosi intorno ai € 100.000,00 annui, negli anni successivi al 2018 ha subito una flessione, dovuta in particolare all'incertezza del quadro normativo.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	€ 117.212	€ 100.812	€ 108.724	€ 110.312	€ 73.041	€ 96.582,69	€ 22.729
Risultato esercizio	€ 17.772,23	€ 1.478,30	€ 178,00	€ 1.476,34	€ 43,00	€ 4.687,57	-€ 18.651,00

Nel 2020 a seguito della decisione di liquidare la società le attività lavorative si sono sensibilmente ridotte e il risultato di esercizio è stato negativo.

Il valore della produzione è stato sempre inferiore al valore soglia di € 500.000 di cui al comma 12-quinquies dell'art.26 del Dlgs. n. 175/16; questa situazione finanziaria implica un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione. Ciò anche perché l'Ente, per evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori e delle società, ha operato nel totale rispetto del codice dei contratti.

Conclusioni derivanti dall'analisi dei dati rispetto alle condizionalità di cui all'art.20 del d.lgs.175/16:

N°	Informazioni sulla partecipata	Dato relativo
1	La partecipazione rientra in una categoria dell'art.4 del d.lgs. 175/16?	La partecipazione rientra nell'ambito dell'applicazione del c.2 lett. d). L'Ente di gestione non è ente locale per cui non rientra nelle limitazioni di cui al c.5 del medesimo art.4.
2	La società è priva di dipendenti o ha un n° di amministratori superiore a quello dei dipendenti	La società ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori
3	La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	No
4	Il fatturato della società è superiore a € 500.000?	No.
5	La società ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?	No.
6	Vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento?	No.
7	Vi è necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dell'art.4 del d.lgs. 175/16?	Non esiste possibilità di aggregazione.

Le condizioni di cui ai punti 2, 4 e 5 risultano contrastanti con le condizionalità di cui al c.2 dell'art. 20 del d.lgs.175/16; si conferma la necessità di razionalizzazione della partecipazione, già definita l'anno precedente ed attualmente in corso.

Turismo Torino e Provincia – Società Consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Torino Via Maria Vittoria 19 CAP 10123

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata

Stato della Società: in attività dal 28.12.1997

Società non quotata

Codice ATECO:

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. è un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) costituita nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 ter. c.c. . Opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

Ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

L'art. 11 della L.R. 75/1996 prevede che possono partecipare all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale gli enti locali, le associazioni turistiche "pro-loco", altri enti e associazioni interessati al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori turistici, gli operatori economici interessati al turismo.

Il capitale sociale deliberato e versato è attualmente di € 835.000,00, ripartito su 83 soci; le quote sociali sono assegnate al 70,05% agli Enti istituzionali (Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, C.C.I.A.A. di Torino e Regione Piemonte), al 24,53 % ai Comuni, al 1,62% alle Associazioni di categoria e al 1,80% alla categoria "Privati".

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 amministratori. Il compenso degli organi di vigilanza risulta pari ad € 0.

Numero dei componenti dell'organo di controllo: 5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo: € 30.840 .

Il valore medio di addetti dell'impresa nel 2020 era di 67 persone.

La quota di partecipazione dell'Ente è rimasta invariata in € 500 pari allo 0,06%, che è una partecipazione diretta, minoritaria e non di controllo.

Di seguito alcuni dati relativi ai risultati di esercizio.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione operativa	€ 6.925.150	€ 8.333.205	€ 7.117.495	€ 9.826.958	€ 6.966.645	€ 6.284.159	€ 4.510.745
Risultato esercizio	€ 897,00	€ 1.094,00	€ 1.103,00	€ 1004,00	€ 2.336,00	€ 1.234,00	€ 2.332,00

Il risultato di esercizio nel quinquennio è sempre stato positivo.

Conclusioni derivanti dall'analisi dei dati rispetto alle condizionalità di cui all'art.20 del d.lgs.175/16:

N°	Informazioni sulla partecipata	Dato relativo
1	La partecipazione rientra in una categoria dell'art.4 del d.lgs. 175/16?	La partecipazione rientra nell'ambito dell'applicazione dei c.2 lett. a) e d). L'Ente di gestione non è ente locale per cui non rientra nelle limitazioni di cui al c.5 del medesimo art.4.
2	La società è priva di dipendenti o ha un n° di amministratori superiore a quello dei dipendenti	La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori.
3	La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?	No
4	Il fatturato della società è superiore a € 500.000?	Sì.
5	La società ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?	No.
6	Vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento?	Il Cda del 13/01/2020, vista la mancata sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato in data 20/12/2018 da parte dei Soci, le ulteriori contrazioni dei finanziamenti degli stessi e la richiesta da parte di alcuni di una ristrutturazione dell'ente, ha deliberato una riorganizzazione del personale. Dal bilancio risulta una riduzione consistente della voce Ricavi delle Vendite e, di conseguenza, anche della voce Costi Esterni Operativi.
7	Vi è necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dell'art.4 del d.lgs. 175/16?	Non esiste possibilità di aggregazione.

L'Ente ha scelto di partecipare nella società con lo scopo di raggiungere compiti istituzionali (art.7 della L.R.19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità": I soggetti gestori dei parchi naturali perseguono le seguenti finalità:

“promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali) e comunque garantire servizi di interesse pubblico, in considerazione dell'opportunità che la partecipazione può dare in termini di garanzia, di efficacia ed efficienza. Per tali motivi nonché dell'effettivo potere esercitato dall'Ente all'interno della Società, si ritiene che non ricorrano i presupposti per la vendita della quota societarie o il recesso.

6. ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE NEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA APPROVATO NEL 2020

Il piano di revisione ordinaria approvato con deliberazione del Consiglio n. 19 del 27.11.2020 aveva previsto un intervento di razionalizzazione attraverso proposta di scioglimento anticipato della società 3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l. in quanto il fatturato era di molto inferiore al valore soglia di € 500.000. Era stato deliberato di presentare in Assemblea straordinaria della Società la volontà dell'Ente di scioglimento anticipato della società, dando mandato al liquidatore individuato in quella sede di procedere per la fase di messa in liquidazione. La società si è riunita il 9.12.2020 per la presa d'atto dell'alienazione delle quote da parte dei Soci Pubblici, ha valutato positivamente lo scioglimento anticipato della società con messa in liquidazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale e nomina del liquidatore.

Si anticipa, pur essendo oggetto della prossima relazione 2021, che l'Assemblea in data 26 gennaio 2021 innanzi a notaio ha rilevato, rispetto alla verifica delle condizionalità di cui all'articolo 20 del d.lgs.19.8.2016, n.175, che la società ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori ed ha conseguito negli anni un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 (ex c.12-quinquies dell'art.26 del d.lgs. n.175/16), e che questi elementi impongono la necessità di un piano di razionalizzazione per il superamento dei parametri limite di cui al c.2 lett. b) e d). Pertanto ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ponendola in stato di liquidazione ed ha nominato un liquidatore, attribuendogli la rappresentanza della società nonché il potere di compiere tutti gli atti utili e necessari per la sua liquidazione. Lo scioglimento e la liquidazione sono stati iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio il 5.2.2021.

7. ESITO DELLA RICOGNIZIONE

La ricognizione delle partecipazioni dell'Ente illustra pertanto la seguente situazione

Partecipazioni dirette


Denominazione Società	Codice fiscale Participata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta	Esito della ricognizione
3Valli Ambiente&Sviluppo	9571960013	72,24%	10.655,00	Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il	Razionalizzazione

				pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio	
Turismo Torino e Provincia – Società Consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.)	7401840017	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica	Mantenimento.


Partecipazioni indirette

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta	Esito della ricognizione
Nessuna					

Pertanto lo schema delle partecipazioni dell'Ente nel 2020 era il seguente (per ogni partecipata è indicata la percentuale di quote detenute).



Legenda:

 Previsione di razionalizzazione

8. DEFINIZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Piano di razionalizzazione, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Organo politico dell'Amministrazione conferma la:

MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

- 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l.

Società per la Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio

Quota di partecipazione di € 10.665 pari al 72,24%

Motivazioni:

Il fatturato della società è di molto inferiore al valore soglia di € 500.000 e l'esperienza ha dimostrato che non è verosimile un aumento in prospettiva che permetta di raggiungere il milione di euro. Nello stesso tempo, poiché precauzionalmente non si è operato di fatto in house providing, alla limitata entità della produzione è corrisposto un impiego limitato di manodopera, che ha fatto sì che, pur offrendo la possibilità a numerosi dipendenti a tempo determinato e collaboratori di prestare attività lavorativa, i numeri medi formali (INPS) siano inferiori a quello degli amministratori. Il risultato di esercizio 2020 inoltre è stato negativo.

La normativa in essere impone quindi un provvedimento di razionalizzazione.

Pertanto l'Ente, azionista di maggioranza, porta alla Assemblea della società la richiesta di scioglimento e messa in liquidazione della società, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 36 dello Statuto della Società 3VALLI ambiente&sviluppo s.r.l.. A norma di Statuto la liquidazione sarà affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci. Al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. (NDR Quanto sopra è già stato attuato in data 26 gennaio 2021, vedasi quanto espresso al punto 6.)

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ

– Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Società consortile a responsabilità limitata dell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) di Torino e Provincia. Opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14 ed ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

Quota di partecipazione di € 500 pari al 0,06 %.

Motivazioni:

- la Società soddisfa tutti i requisiti di legge ed è funzionale al perseguimento dei fini di sviluppo delle potenzialità turistiche dei parchi naturali di cui all'art 7 c.2 lett. a), punto 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19.
- La quota di partecipazione è molto bassa.
- Il mantenimento della partecipazione consente all'Ente di garantire il suo coinvolgimento, nell'ambito della promozione turistica, per lo sviluppo del turismo sul territorio grazie al raccordo con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica, il supporto in attività di assistenza ai turisti, la promozione e realizzazione di

iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, di manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno, la sensibilizzazione per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica.

In conseguenza si propone il suo mantenimento.

9. APPROVAZIONE E TRASMISSIONE

Tanto si relaziona ai fini dell'esame di coerenza con l'indirizzo ricevuto, dell' approvazione da parte del Consiglio e della trasmissione a:

- Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risultanze della ricognizione effettuata attraverso l'apposito applicativo;
- Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Direttore
Michele Ottino